

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO AVENTI AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI , DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO, CONTABILE, STATICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA

CUP: B55B25001490003 CUP MASTER: E53I22000080003

CIG: B5B75D88FF

AQ LOTTO PRESTAZIONALE 1 – APPALTO INTEGRATO

Realizzazione di nuova area Hospitality mediante sopraelevazione di un edificio esistente – B2

CIG: BBA55B0F28;

Ordine di Attivazione: n. 1 del 01/06/2026

Il presente Contratto Specifico (di seguito, **“Contratto Specifico”**) è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 di seguito, **“Codice dei Contratti”**).

TRA

L’Automobile Club d’Italia - ACI con sede in Via Marsala 8 – 00185 Roma, , Codice Fiscale/Partita IVA 00493410583/00907501001, (di seguito **“Stazione Appaltante”**), in persona de Gen. C.A. cong. TULLIO DEL SETTE nato a Bevagna (PG) il 4.5.1951, residente in Roma, via Luigi Pigorini, n. 19, giusta delega del Presidente di ACI avv. Antonino Geronimo La Russa n. 215/26 del 29/04/2026;

E

il Sig. MAURO CASSANI nato a ALFONSINE (RA) il 10.02.1957 residente in ALFONSINE (RA), via STROPPATA, n. 143 in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE – LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa AR.CO. LAVORI S.C.C. con sede RAVENNA (RA) in via ARGIROCASTRO n. 15, Codice fiscale e Partita IVA 01468160393, capitale sociale € 10.733.861,13, numero di iscrizione 01468160393 nel Registro delle Imprese di RAVENNA, che agisce

Impresa **AR.CO LAVORI Società Cooperativa Consortile**, con sede in Ravenna, Via Argirocastro n. 15, c.a.p. 48122;

- 1 Impresa **ITALIA COSTRUZIONI Srl**, con sede in Roma, P.zza Farnese n. 44, c.a.p.00186;
- 2 Impresa **C.I.M.S.-Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone Scrl**, con sede in Borgo Tossignano (BO), via Allende n. 39, c.a.p. 40021;
- 3 Impresa **GAU ARENA srl**, con sede in Roma, via Del Babuino n. 41, c.a.p. 00187;
- 4 Impresa **Lombardi Ingegneria Srl**, con sede in Milano, via Giotto n. 36, c.a.p. 20145;

(in seguito, **“Appaltatore”**);

(in seguito, congiuntamente **“le Parti”**);

PREMESSO CHE

- a) L’Automobile Club d’Italia, opera in qualità di Soggetto Attuatore, in forza del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 28 dicembre 2022 tra Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Regione Lombardia e ACI, che prevede un importo complessivo di euro 77 milioni, stanziati nel Piano di Investimenti per la realizzazione degli Interventi di riqualificazione dell’Autodromo Nazionale di Monza;
- b) ACI, quale Soggetto Attuatore, nella sua qualità di rappresentante della Federazione Sportiva e del Motorsport, a livello nazionale e internazionale, intende procedere alla realizzazione di interventi di riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo per un importo stimato pari a circa 38 milioni di euro, oltre IVA (di seguito, **“Interventi”**);
- c) ACI, ha inteso avvalersi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, **“Invitalia”**), nella sua veste di Centrale di Committenza, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023 (di seguito **“Codice dei Contratti”**) per l’individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l’attuazione dell’Intervento nell’ambito del suddetto Piano, giusta richiamata Convenzione Prot. n. 0086365 del 17 marzo 2025;

- d) Invitalia, in considerazione delle esigenze temporali e tenuto conto della tipologia degli interventi e delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, **"Accordo Quadro"**), lo strumento più adeguato al raggiungimento degli obiettivi previsti da ACI;
- e) la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del bando di gara (di seguito, **"Bando"**) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 88/2025 del 7/5/2025 e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito **"A.N.AC."**) in data 8/5/2025 e sul sito istituzionale di Invitalia; quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la **"PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO, CONTABILE, STATICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA"** (di seguito, la **"Procedura"**);
- f) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare, ai sensi degli articoli 62, co. 3 e 63, co. 4 del Codice dei Contratti, per conto della Stazione Appaltante, più Accordi Quadro;
- g) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in **4 lotti prestazionali** (di seguito, **"Lotti Prestazionali"**) di seguito elencati:
- Lotto Prestazionale 1: Appalto Integrato;
 - Lotto Prestazionale 2: Servizi tecnici di: Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - Lotto Prestazionale 3: Servizi tecnici di: Verifica PFTE ed esecutivo, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti, e supporto alla Validazione;
 - Lotto Prestazionale 4: Servizi tecnici di: Collaudo Tecnico Amministrativo, Contabile, Statico e Funzionale degli impianti;
- h) all'esito della Procedura, con provvedimento del 24/09/2025 a firma del Responsabile Funzione Investimenti Pubblici di Invitalia, è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto Prestazionale 1 – Appalto Integrato in favore dell'Appaltatore indicato in epigrafe;
- i) il presente atto contrattuale costituisce pertanto l'Accordo Quadro tra ACI e l'Appaltatore, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Lotto Prestazionale n. 1 – Appalto Integrato;
- j) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento

indicato o richiamato dai suddetti documenti;

- k) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “**OdA**”) che potranno essere emessi dalla Stazione Appaltante per la stipulazione di appositi contratti specifici con l’Appaltatore stesso (di seguito, “**Contratti Specifici**”) aventi ad oggetto le prestazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo Quadro;
- l) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Prestazionale 1 – Appalto Integrato nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi presso l’Autodromo di Monza;
- m) in data 17/12/2025, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con la Stazione Appaltante l’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni presenti nel medesimo Lotto Prestazionale;
- n) la Stazione Appaltante intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;
- o) la Stazione Appaltante ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico;
- p) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico **[EVENTUALE]** e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;
- q) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stato emesso dalla Stazione Appaltante in epigrafe lo specifico OdA n. 1 del 01/06/2026;
- r) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: **BBA55B0F28**;
- s) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula;
- t) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di polizza tipo di cui all’“Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193, recante «*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale alla Stazione Appaltante in epigrafe;
- u) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha altresì prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante in epigrafe, del Soggetto Destinatario o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;

- v) l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti;

il presente atto contrattuale costituisce, pertanto, il Contratto Specifico tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in epigrafe, avente ad oggetto le prestazioni relative alla realizzazione degli *Interventi di riqualificazione dell'Autodromo Nazionale di Monza*.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro del 17/12/2025 - Sub Lotto Prestazionale 1 – Appalto Integrato, CIG **B5B75D88FF**, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. 1 del 01/06/2026 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;
 - il Processo verbale di consegna attività' datato 01/06/2026.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il già menzionato Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Art. 2 (DEFINIZIONI)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del Codice dei Contratti, dai suoi allegati e dalle relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 (OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO SPECIFICO – LUOGO DI ESECUZIONE)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (di seguito, "**Appalto Integrato**") di cui al Lotto Prestazionale 1, al fine di procedere alla realizzazione di interventi di riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo, nel rispetto del contesto paesaggistico, naturalistico e architettonico in cui l'Autodromo si inserisce.
2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano le prestazioni dell'Appaltatore, come riportati nell'OdA n. 1 del 01/06/2026 e relativi allegati.
1. Il contratto ha ad oggetto il servizio Appalto Integrato di cui in premessa, che si articola nelle seguenti **attività**:
 - a. **Progettazione esecutiva (PE);**
Si applicano le relative disposizioni di cui alle Condizioni Generali – Lotto Prestazionale 1, cui si rinvia espressamente. **Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);**
Si applicano le relative disposizioni di cui alle Condizioni Generali – Lotto Prestazionale 1, cui si rinvia espressamente. **Lavori;**
Si applicano le relative disposizioni di cui alle Condizioni Generali – Lotto Prestazionale 1, cui si rinvia espressamente. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali Ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti, è designato quale Responsabile unico del Progetto (di seguito "**RUP**") l'ing. **Giuseppe Salvatore Chirivì**.
2. Ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei Contratti e dall'articolo 1, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, è designato quale Direttore dei Lavori (di seguito, "**DL**"), l'ing. **Matteo Spairani**;
3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le attività in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia,

dal Disciplinare, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari Per l'esecuzione dei servizi, il Consorzio **AR.CO Lavori Società Cooperativa Consortile** ha indicato la società **ITALIA COSTRUZIONI Srl** come impresa esecutrice, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, della Direzione dei lavori, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

4. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
5. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
6. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.
7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al DEC per i relativi provvedimenti.
8. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune di Monza.
9. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui alle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Art. 4 (REFERENTI RESPONSABILI PER LE ATTIVITÀ CONTRATTUALI - ELEZIONE DI DOMICILIO)

1. La persona fisica incaricata del ruolo di referente responsabile del progetto (di seguito, **"Responsabile"**), designata dall'Appaltatore in sede di partecipazione all'Accordo Quadro, è Ing. Daniele LOLLI, nato a Ravenna, residente in Bagnacavallo (RA), Via Giovanni Alberani, 32/A, C.F. LLLDNL80B26H199W giusta procura speciale n. 10047 del 27/05/2026 a firma del notaio dott.ssa Francesca Perris in Ravenna.
2. Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al comma precedente, il/i referente/i responsabile/i per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall'Appaltatore è/sono: MAURO CASSANI
3. Compito di/dei detto/i referente/i Ing. Daniele LOLLI sarà quello di coordinare le attività correlate all'oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
4. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, al seguente indirizzo PEC: **[INDICARE]** arcolavori@legalmail.it

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e dell'intervento che ne costituisce l'oggetto.
6. La persona fisica a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è MAURO CASSANI, nato/a a ALFONSINE (RA) residente in ALFONSINE (RA) – VIA STROPPATA N. 143, C.F. CSSMRA57B12A191M

Art. 5 (SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ)

1. In relazione ai servizi tecnici di progettazione, La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le attività di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:
 - Simone De Feo, nato/a a Agropoli, residente in via SS.Padri Cavensi, 35, C.F. DFESMN84S21A091N, con ruolo di Responsabile Architettura;

Art. 6 (COLLABORATORI)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa.
2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. La Stazione Appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 7 (CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL CSP E AI LAVORI)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:
 - a. **Progettazione esecutiva/CSP**

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata, ove presenti nel rispetto alle Condizioni Particolari e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
 - b. **Lavori**

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni

Generali;

2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, il quale si riserva la facoltà di accettarle
3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.
4. Le attività di cui sopra riguarderanno la realizzazione di interventi di adattamento e di riqualificazione dell'Autodromo Nazionale di Monza, al fine di adeguare l'impianto sportivo alle nuove normative tecniche di riferimento, prevedendo la messa in sicurezza e a norma dell'intera area dell'autodromo, coinvolgendo sia i manufatti che i numerosi impianti tecnologici presenti e dare un nuovo volto, più moderno e funzionale, all'Autodromo, nel rispetto della tradizione che contraddistingue l'impianto.
5. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle.

Art. 8 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 9 (RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

2. *Obblighi specifici relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità*

1. **Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), lo stesso è obbligato ai sensi**

dell'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti a consegnare alla **Stazione Appaltante**, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del **Contratto Specifico**, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del **Codice dei Contratti**.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a 15, **lo stesso è obbligato** ai sensi dell'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del **Codice dei Contratti**, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione **del Contratto Specifico**:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico alla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del **Codice dei Contratti**.

3. L'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto **Specifico** è, altresì, obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al combinato disposto dell'articolo 57, co. 1, lett. a) e dell'articolo 1, co. 4 e 7, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti. Segnatamente, secondo quanto meglio precisato nel Capitolato nel caso in cui per lo svolgimento del presente **Contratto Specifico**, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia necessario per l'Appaltatore procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 13,70 % (tredici/70 per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

4. Ai sensi dell'articolo 41, co. 8 *bis* del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione dell'intervento oggetto del presente contratto dovessero emergere errori od omissioni nella progettazione tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, l'Appaltatore si impegna sin d'ora, a titolo transattivo, a rimediare in forma specifica a detti errori o omissioni ponendo in

essere ogni prestazione a tal fine richiesta dalla Stazione Appaltante ovverosia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante modifiche/correzioni/integrazioni della progettazione esistente e/o nuova progettazione dell'opera o di parte di essa, a proprio onere e spese fino al conseguimento del parere positivo della Stazione Appaltante previo parere positivo della D.Lavori e del soggetto incaricato della verifica.

Art. 10 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA RAPPORTI DI LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dalla Stazione Appaltante, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dalle Condizioni Generali.
6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Stazione Appaltante il quale resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. La/Il D.L./Stazione Appaltante si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Art. 11 (OBBLIGHI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE)

1. La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Art. 12 (TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione avrà inizio con i modi e nei termini indicati nelle Condizioni Generali.
3. Per l'esecuzione delle attività vengono prescritti i seguenti termini:
 - a) Per la redazione della progettazione esecutiva, e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: **Progettazione Esecutiva** (e CSP): Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione dell'OdA n. 1 del 01/06/2026;

al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.
 - b) Per l'esecuzione dei Lavori vengono prescritti i seguenti termini: **Lavori**: 180 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio dell'attività.
5. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.

6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento del servizio assegnato all'Appaltatore stesso, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del danno.
7. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste nelle Condizioni Generali.
8. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi specificati nelle Condizioni Generali.
9. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
10. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la Stazione Appaltante si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Art. 13 (CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato **"a corpo"**.
2. Le categorie di lavori ed attività professionali oggetto del presente contratto sono determinate mediante l'applicazione dello sconto offerto alle categorie di lavori ed attività tecniche di seguito specificate:

Lavori			
Edilizia	Edifici civili ed industriali	OG.1	€ 10.703.515,00
Impianti	Impianti tecnologici	OG.11	€ 1.239.000,00
TOTALE Lordo			€ 11.942.515,00

Edilizia	Cultura, vita sociale, sport, culto	E.11	€ 127.106,31
Strutture	Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	S.04	€ 111.950,66
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	€ 30.487,38
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	€ 19.934,06
TOTALE Lordo			€ 289.478,66

3. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € **10.206.091,36 (diecimilioniduecentoseimilanovantuno/36), al netto del ribasso**, oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
 - a) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro € **271.380,08 al netto del ribasso d'asta del 17,863%, applicabile al 35% dell'importo a base di gara (duecentosettantunomilatrecentoottanta/08);**
 - b) Lavori pari a euro € **9.232.210,40 (novemilioniduecentotrentaduemiladuecentodieci/40), al netto del ribasso d'asta del 17,863%, oltre € 702.500,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**, oltre IVA e oneri di legge.
4. Il corrispettivo sopra indicato è determinato applicando all'importo delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico il ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara. Lo stesso si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico.
5. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale.
6. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli.
7. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni delle Condizioni Generali.
8. In aggiunta In aggiunta alle somme di cui ai punti precedenti la Stazione Appaltante riconoscerà il rimborso delle spese sostenute dall'Appaltatore per l'esecuzione dei rilievi e delle indagini necessarie per la redazione del progetto esecutivo, nel limite massimo di € 50.000,00 per l'intero Accordo Quadro, previa presentazione dei relativi giustificativi tecnici e fiscali.
9. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
10. Ai sensi dell'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati nelle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al **20 % (venti per cento)** dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
11. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato

secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

- a) a seguito del raggiungimento del valore di ciascun singolo S.A.L. come da art. 31 delle Condizioni Generali pari al 10 % (dieci per cento) e comunque non più di un S.A.L. mensile, dell'importo netto del singolo Contratto Specifico, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;
- 12. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
- 13. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: 000000007004, Banca: BANCO BPM, Agenzia: Piazza caduti per la Libertà, 23 – Ravenna, ABI: 05034, CAB: 13101, CIN: E, IBAN: IT 70 E 05034 13101 000000007004
- 14. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
 - a) Cognome e nome: MAURO CASSANI
 - b) Data e luogo di nascita: 12.02.1957 – ALFONSINE (RA)
 - c) Indirizzo di residenza: ALFONSINE (RA) – VIA STROPPATA N. 143
 - d) Nazionalità: ITALIANA
 - e) Codice fiscale: CSSMRA57B12A191M
- 15. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
- 16. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
- 17. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
- 18. I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante secondo le seguenti modalità: direttamente in favore del mandatario **R.T.I. AR.CO Lavori Società Cooperativa Consortile**.
- 19. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

Art. 14 (REVISIONE PREZZI ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE)

1. È ammessa la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall'articolo 35 delle Condizioni Generali.

Art. 15 (DIVIETO DI MODIFICHE DELL'APPALTATORE E VARIANTI DELLA STAZIONE APPALTANTE)

2. Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 16 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA RAPPORTI DI LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 17 (GARANZIE ED ASSICURAZIONE)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo Schema tipo di cui all'*"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo"* di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*,, costituita mediante **fideiussione n. 5406107 in data 10/10/2025 rilasciata dalla società ITALIANA ASSICURAZIONI** agenzia di Milano ARCO 295, per un importo pari a **€ 425.164,63, con durata fino a 9/10/2026.**
2. L'Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all'articolo 117, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti.

Per la progettazione

3. L'Appaltatore ha altresì prodotto le polizze di responsabilità civile professionale conformi alle condizioni contrattuali previste dallo Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'*"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo"* di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18*

aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni” contraddistinte rispettivamente al n. F2600029531-LB, sottoscritta in data 15.06.2026 rilasciata dalla società/dall'istituto Lloyd's Insurance Company S.A. - Mithras Underwriting Europe SRL per un importo pari a € 2.500.000,00 con durata fino a 30.06.2027, per GAU ARENA Srl, ed al n. IT00029416EO26A, sottoscritta in data 31/01/2026 rilasciata dalla società AXA – Ramo Finacial Lines per un importo pari a € 10.000.000,00 con durata fino a 31.12.2026, per LOMBARDI INGEGNERIA Srl, in conformità alle Condizioni Generali.

Per l'esecuzione dei lavori

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, co. 10 e 11, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze assicurative, le quali sono state costituite secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nell'articolo 41 delle Condizioni Generali:

a) polizza a copertura dei danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, così distinta:

Partita 1) - per le opere oggetto del contratto: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate con massimale di copertura pari € 5.000.000 (Euro cinquemilioni/00);

Partita 2) - per le opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate, con massimale di copertura pari ad € 5.000.000 (Euro cinquemilioni/00);

Partita 3) - per demolizioni e sgomberi: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, con un massimale di copertura pari € 5.000.000 (Euro cinquemilioni/00). La polizza è stipulata con AXA – Agenzia ROMA VIMINALE Polizza n° 414493759 con decorrenza dalla data di consegna dei lavori fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione.

b) polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, un massimale pari ad € 5.000.000 (Euro cinquemilioni/00). La polizza è stipulata con con AXA – Agenzia ROMA VIMINALE Polizza n° 414493769.

c) polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, con un massimale pari ad € 5.000.000,00 (Euro Cinquemilioni/00). La polizza è stipulata con Unipol Assicurazione Spa Polizza n° 45174172.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si farà riferimento alla disciplina dell'articolo 117, co. 10 e 11 del Codice dei Contratti e dell'articolo 41 delle Condizioni Generali, che si intendono integralmente richiamati.
6. Si rinvia, in ogni caso, alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali.

Art. 18 (CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Art. 19 (COLLAUDI)

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 58 e 59 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 20 (SUBAPPALTO)

[ALTERNATIVA]

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le prestazioni come riportato nell'OdA n. 1 dello 01/06/2026:

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari.
3. Ai sensi dell'articolo 119, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si è impegnato a subappaltare la percentuale di **20%** a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei Contratti.
4. Fermi restando i casi di pagamento diretto dei subappaltatori di cui alle Condizioni Generali, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui al precedente paragrafo 6.10 del presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
5. In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione di cui all'articolo 119, co. 11, del Codice dei Contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
6. Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
7. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale per gli obblighi retributivi e contributivi.
8. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
9. Si precisa in ogni caso che Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi delle pari opportunità generazionali e di genere e di promozione dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o

persone svantaggiate trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti. i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3.5.3 del Disciplinare di gara;
 - **[eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50]** l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.
10. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del presente Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi. Gli adempimenti documentali generali sono posti in capo all'Appaltatore, a cui concorrono i subappaltatori, ferma restando la produzione, da parte dei subappaltatori, della sola documentazione richiesta dalla normativa applicabile e dalla Stazione Appaltante ai fini dell'autorizzazione e della verifica dei requisiti.
11. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

Art. 21 (PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' **0,5 % (zerovirgolacinque per mille)** dell'importo netto contrattuale, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DL;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali;

- d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DLo dal RUP;
3. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
 4. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Generali.
 5. Ai sensi dell'articolo 126, co. 2-bis, del Codice dei Contratti, qualora l'ultimazione delle Prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, sarà riconosciuto un premio di accelerazione con le modalità previste dall'articolo 25 delle Condizioni Generali.

Art. 22 (ESECUZIONE IN DANNO)

1. È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 117, comma 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Art. 23 (RISOLUZIONE E RECESSO)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dalle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico

al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - b) al mancato rispetto degli obblighi di cui all'Art. 13, comma 16, del presente Contratto Specifico;
 - c) all'applicazione delle penali così come indicato al precedente Art. 21 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali.
- 3. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di agire per il ristoro dell'eventuale danno subitaneamente e di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 - 4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 - 5. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
 - 6. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15 dell'Accordo Quadro.
 - 7. Si dà atto col presente articolo che, allorché si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.
 - 8. ***[EVENTUALE, IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO O DELLE PIATTAFORME, BANCHE DATI O SISTEMI DI INTEROPERABILITÀ]*** Nel caso di cui all'articolo 99, co. 3 bis, del Codice dei Contratti, qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Stazione Appaltante - ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente - recede dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Art. 24 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI)

- 1. Si applica quanto disposto dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

Art. 25 (MODIFICHE ASSETTI PROPRIETARI)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 26 (INCOMPATIBILITÀ)

1. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 27 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare la Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Art. 28 (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - PROPRIETÀ)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità delle risorse digitali prodotte ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico delle risorse digitali rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la

diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

4. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
5. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al termine dell'appalto.
6. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Stazione Appaltante.

Art. 29 (SPESE, IMPOSTE E TASSE)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto dalle Condizioni Generali.

Art. 30 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, la Stazione Appaltante è titolare del trattamento dei dati. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento al momento dell'eventuale primo contatto.
4. La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, individua l'Appaltatore quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, relativamente allo svolgimento delle prestazioni derivanti dal presente Contratto Specifico, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento" allegato al presente Contratto (**ALLEGATO 1.A**). La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale anche ad accettazione della nomina.

Art. 31 (COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)

[PER I CONTRATTI SPECIFICI SOPRASOGLIA]

1. In applicazione dell'articolo 215 del Codice dei Contratti, è costituito presso la Stazione Appaltante, un Collegio Consultivo Tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con un numero di cinque componenti.
2. Le regole di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico sono disciplinate dall'Allegato V.2 al Codice dei Contratti, nonché, limitatamente alla determinazione dei compensi dalle Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate, nelle more dell'adozione delle apposite Linee Guida che saranno adottate ai sensi dell'articolo 1, co. 6, dell'Allegato V.2 al Codice dei Contratti.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alla partecipazione alla costituzione del succitato Collegio e al pagamento della quota di compenso spettante.
4. L'Appaltatore si impegna, sin da ora, a partecipare alla costituzione del succitato Collegio qualora, a seguito di modifiche contrattuali, l'importo oggetto di Appalto superi la soglia di cui all'articolo 14 del Codice dei Contratti.

Art. 32 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 210 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dalle Condizioni Generali.

Art. 33 (DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 27 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/2/2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Ravenna e Roma

L'Appaltatore
MAURO CASSANI

La Stazione Appaltante
TULLIO DEL SETTE

Tullio Del Sette

Firmato da Tullio
Del Sette
Data: 25/06/2026

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 - (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)
- Art. 12 - (TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO)
- Art. 13 - (CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE)

Art. 34 Art. 14 - (REVISIONE PREZZI ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE)

3. È ammessa la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall'articolo 35 delle Condizioni Generali.
 - (DIVIETO DI MODIFICHE DELL'APPALTATORE E VARIANTI DELLA STAZIONE APPALTANTE)
 - Art. 21 - (PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE)
 - Art. 22 - (ESECUZIONE IN DANNO)

- Art. 23 - (RISOLUZIONE E RECESSO)
- Art. 24 - (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI)
- Art. 26 - (INCOMPATIBILITÀ)
- Art. 28 - (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - PROPRIETÀ)
- Art. 31 - (COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)

L'Appaltatore

MAURO CASSANI